REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 102 del 27 agosto 2013

Oggetto : Servizio Territoriale di Cagliari – Complesso Forestale Gutturu Mannu – UGB Is Cannoneris (Pula). VODAFONE OMNITEL N.V. RENTAL – Concessione di un area demaniale sita in loc. Punta Sebera dove sono ubicati gli impianti di telecomunicazione della Società medesima.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

- *l'Ente Foreste gestisce nell'ambito del Complesso Forestale Gutturu Mannu l'Unità Gestionale di Base Is Cannoneris in agro del Comune di Pula e Domus De Maria della superficie demaniale di Ha 3.827;*

- L'Ente *Foreste* della Sardegna in data 30.09.2003 ha concesso alla Società Vodafone un area demaniale sita in loc. Punta Sebera agro del Comune di Pula distinta nel NCT nel Fg. 6 mapp. 24, facente parte dell'UGB Is Cannoneris per la realizzazione di impianti di telecomunicazione, dietro corresponsione di un canone annuo pari a € 6.600,00 da incrementarsi per ogni anno successivo al 2003;

- In data 11.12.2007, la Società Vodafone N.V. ha richiesto alla Direzione Generale e al Servizio Territoriale Ente Foreste di Cagliari l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori di adeguamento della stazione Base sita in loc. P.ta Sebera realizzata in virtù della convenzione sopraccitata;

- In data 18.03.2008 con nota prot. n°3463 (Ns. prot. n°3242 del 19.03.2008) il Servizio Territoriale di Cagliari ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dei lavori proposti dalla Società Vodafone, trasmettendo la relazione anche alla Società richiedente con nota prot. n°3462 del 18.03.2008 e comunicando altresì che per il proseguo della pratica e la definizione dell'iter amministrativo doveva essere contattata direttamente la Direzione Generale dell'Ente Foreste;

- In data 17.06.2008 con nota prot. n°6931 la Direzione Generale ha trasmesso al Presidente dell'EFS l'istruttoria tecnica da sottoporre alla approvazione del C.d.A. che non ha mai

deliberato in merito, per concedere alla Vodafone l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto radio telecomunicazioni con un adeguamento del canone da € 6.600/annui a € 10.000/annui;

- In data 25.11.2011 la Società Vodafone in data ha richiesto formalmente all'Ente Foreste il rinnovo della concessione in scadenza il 31.12.2011;

VISTA la richiesta di rinnovo convenzione da parte della Vodafone, sono state effettuate da parte del Servizio Tecnico della D.G. e del Servizio Territoriale tutte le verifiche riguardo la regolarità dei pagamenti dei canoni concessori e la conformità edilizia degli impianti secondo quanto approvato dall'Ente Foreste;

CONSIDERATO che non è mai stato, formalizzata con atto deliberativo del C.d.A. e atto integrativo alla convenzione di concessione, l'autorizzazione alla esecuzione delle opere di adeguamento della stazione base Vodafone con l'incremento della superficie demaniale e del conseguente canone concessorio;

VISTO E ACCERTATO che la Società Vodafone ha eseguito, priva di autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente Foreste, le opere di adeguamento degli impianti occupando ulteriore superficie demaniale, ma risulta in possesso di concessione edilizia poiché sottoposta alla visione dell'Amministrazione concedente in fase di predisposizione dell'iter istruttorio sottoposto alla allora C.d.A.;

CONSIDERATO il parere positivo per l'esecuzione delle opere di adeguamento degli impianti espresso dal Servizio Territoriale di Cagliari nell'anno 2008;

VISTO il parere positivo trasmesso in data 05.04.2012 con nota prot. n°5566 dal Servizio Territoriale di Cagliari per il rinnovo della concessione dell'area demaniale a favore della Vodafone;

VISTA la delibera del C.d.A. n°36 del 08.04.2013 con la quale è stato stabilito di sanare la questione Vodafone determinando un canone aggiuntivo dalla data della occupazione del terreno alla data del 31.03.2013, oltre chè calcolare le somme dei canoni arretrati che la Società Vodafone doveva versare, stabilendo inoltre che nel momento in cui la Vodafone non fosse risultata più insolvente nei confronti dell'Amministrazione si sarebbe potuto procedere con l'analisi della proposta di stipula nuova convenzione.

CONSIDERATO che la Vodafone Omnitel N.V. Rental in data 05/07/2013 ha provveduto a versare i canoni arretrati stabiliti con la delibera suddetta;

VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito;

Tutto ciò premesso, visto, considerato accertato e ritenuto ,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1. Di esprimere parere favorevole per la concessione di un area demaniale della superficie di m^2 11,28 a favore della Società Vodafone N.V. Rental per anni 9, sita nell'UGB Is Cannoneris loc. P.ta Sebera, distinta al N.C.T. nel foglio 24 mapp. 6, dove all'attualità insistono gli impianti della società medesima, dietro corresponsione di un canone concessorio pari a € 22.560,00 annuo da rivalutare secondo indici ISTAT, subordinato alle successive prescrizioni:

- di predisporre apposito cartello e/o targa da posizionare in maniera visibile dove dovranno essere indicati il numero della convenzione con repertorio e scadenza contrattuale, il nome del gestore dell'impianto con la tipologia, le bande di frequenza utilizzate, ecc.
- di predisporre e consegnare una analisi effettuata da un tecnico abilitato relativamente allo studio dell'emissione delle onde elettromagnetiche relativamente al sito, con riguardo alla sommatoria della emissione delle onde elettromagnetiche dell'impianto in progetto che non dovrà essere pari o superiore ai limiti previsti dalle leggi in vigore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.), le modalità di

  controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine, al termine della scadenza del contratto.
- di stipulare idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). Tale assicurazione con durata annuale o pluriennale dovrà essere rinnovata alla scadenza per tutta la durata del contratto.
- di impegnare la concessionaria a uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di telecomunicazioni ed a quelle che vengono emanate dai compe-

tenti organi durante il periodo di validità della presente concessione. Dovrà inoltre far eseguire ogni 24 mesi, ma solo dietro richiesta scritta dell'Ente concedente, le misurazioni in sito delle onde elettromagnetiche per l'accertamento del rispetto dei parametri di legge .

2. di approvare la bozza di convenzione facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di incaricare la struttura per gli adempimenti successivi conseguenti e il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari per la stipula della convenzione e il controllo successivo dei pagamenti dei canoni concessori.

La Segretaria
Loredana Strina

Il Presidente f.f.
Bachisio Molotzu

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia